

Allegato A alla delibera consiliare  
n.29 del 27/03/2003

COMUNE DI AGRIGENTO  
SETTORE V - SERVIZIO SPORT

Regolamento per la gestione e per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Agrigento.

P R E M E S S A

"La salvaguardia dello Sport deve essere una preoccupazione  
per tutti"

(dalla Carta internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport dell'UNESCO)

L'Amministrazione comunale, nel fare propria tale dichiarazione, si propone di promuovere col presente Regolamento la diffusione della pratica sportiva tra tutte le età e nei vari strati sociali, consapevole che tale pratica, in funzione di una migliore qualità della vita, è propedeutica alla valorizzazione della persona umana, allo sviluppo sociale e alla crescita della civile convivenza.

TITOLO I°  
Indirizzi di carattere generale

Art. 1

Classificazione degli impianti

1. Le norme per la gestione e per la concessione in uso contenute nel presente Regolamento riguardano tutti i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune

destinati alla pratica di attività sportive agonistiche e dilettantistiche e loro pertinenze, di cui all'allegato A.

2. Tali beni, ai fini della loro utilizzazione e gestione, vengono classificati in :

a ) impianti destinati allo svolgimento di attività agonistiche, muniti di gradinate o tribune per gli spettatori.

Tali impianti sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali ed agli allenamenti di società, associazioni o gruppi di atleti aderenti a federazioni nazionali riconosciute dal CONI, che partecipano ai predetti campionati. Subordinatamente alle suddette attività e iniziative sportive, e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti appartenenti a questa categoria possono essere concessi dall'Amministrazione comunale in uso temporaneo per tornei, incontri e campionati giovanili, per incontri sportivi organizzati dalle scuole, per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, ecc., nel rispetto delle norme di legge in vigore e delle prescrizioni del presente Regolamento.

b) impianti destinati ad attività sportive dilettantistiche, di carattere ludico e/o ricreativo.

Tali impianti sono riservati ai singoli cittadini, a scolaresche ed a gruppi amatoriali estranei al mondo dello sport professionale ed agonistico, per lo svolgimento di attività fisiche-motorie e di gare o tornei, a squadre o a coppie.

#### Art. 1 bis

Il presente regolamento individua nell'allegato A la qualificazione in relazione alle categorie a) e b) di cui all'art. 1, comma 2, degli impianti in atto appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune. Parimenti, per impianti che in futuro entreranno nel patrimonio comunale, il Consiglio comunale procederà alla

relativa qualificazione. Il Consiglio comunale può modificare le suddette qualificazioni. Comunque gli impianti qualificati di categoria b) potranno di volta in volta essere utilizzati, qualora ne abbiano le caratteristiche e qualora ciò sia richiesto dalle società sportive o da organismi interessati, anche per attività di carattere agonistico.

## Art. 2

### Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi, sia in gestione diretta che a conduzione di terzi, dovrà rispettare i principi di economicità, efficacia ed efficienza, imparzialità e buon andamento.
2. Qualora si ravvisi la convenienza della concessione a terzi di qualche impianto, privatizzandone la gestione, nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari relativamente alla scelta del contraente, devono introdursi nei capitolati d'oneri clausole che consentano all'Amministrazione comunale di esercitare il controllo dell'operato del concessionario e di applicare misure sanzionatorie, che includano la possibilità di revoca della concessione. In particolare, il Comune deve riservarsi la facoltà di potere effettuare in qualsiasi momento, a mezzo dei propri funzionari, verifiche sull'impianto e ispezione dei documenti e dei registri contabili del concessionario inerenti la gestione dell'impianto.
3. Al momento della consegna dell'impianto al concessionario, si deve effettuare l'esatta ricognizione della consistenza dell'impianto e del suo stato di conservazione, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, redigendo apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Analogo verbale verrà redatto alla scadenza del contratto di concessione.
4. Per ciascun impianto sportivo deve effettuarsi periodicamente e, comunque alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, una analisi di costi e ricavi con riferimento alle entrate ed alle uscite dell'Amministrazione, al fine di introdurre gli interventi necessari per ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

5. Tali analisi sono eseguite dal Dirigente responsabile del Settore Sport, il quale, ogniqualvolta sorga l'esigenza di affidare qualcuno degli impianti comunali in concessione a terzi, deve procedere alla comparazione tra i costi derivanti dalla gestione diretta e quelli derivanti dalla privatizzazione della gestione.
6. L'utilizzo degli impianti deve essere garantito a tutta la popolazione ed in maniera particolare ai giovani, fatta eccezione per quelli destinati alle attività agonistiche, il cui uso viene concesso in via prioritaria alle associazioni aderenti a federazioni sportive nazionali o regionali ed in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai campionati nazionali, regionali o provinciali.
7. Le norme del presente regolamento e le tariffe stabilite dall'Amministrazione per la utilizzazione dell'impiantistica sportiva si applicano anche agli impianti sportivi ubicati presso i plessi scolastici di proprietà del Comune, che l'Amministrazione può rendere disponibili all'uso pubblico nelle ore extra scolastiche nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti.

## TITOLO II° IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' AGONISTICHE

### Art. 3

#### Concessione in uso degli impianti destinati alle attività agonistiche

1. Le società, i gruppi, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, o aderenti a federazioni nazionali riconosciute dal CONI, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali destinati alle attività agonistiche, devono presentare apposita istanza al Comune entro almeno 30

giorni prima dell'inizio dell'attività agonistica di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali di uso dell'impianto.

2. La assegnazione dei turni per lo svolgimento delle attività sportive compete alla commissione di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, che provvede entro 10 giorni prima dell'attività agonistica. Se entro tale data, detta commissione non ha provveduto a quanto di sua competenza, provvede l'Assessorato Sport, sentiti i Presidenti delle società, gruppi, associazioni sportive ed Enti di promozione sportiva richiedenti.
3. Per l'uso degli impianti, i soggetti autorizzati debbono versare alla Tesoreria comunale le tariffe, determinate di anno in anno dall'Amministrazione concedente in rapporto ai costi di gestione di ciascun impianto.
4. La concessione ha di norma durata equivalente a quella della stagione agonistica ed è limitata ai giorni ed agli orari indicati nel relativo provvedimento di concessione in uso.
5. La concessione è subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni prefissate ed a restituirne la chiave al termine dell'utilizzo, nonché a rispondere direttamente per qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone o a cose durante l'utilizzo dell'impianto.
6. La concessione è altresì subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
7. La concessione in uso può in qualsiasi momento essere revocata dall'Amministrazione comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscono violazioni di legge o di regolamenti. Il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dal Comune attraverso il Settore Sport, può fare decadere la concessione.

8. Qualora un concessionario copra oltre il 50% dell'utilizzo potenziale di un impianto destinato alle attività agonistiche inerenti la propria specialità sportiva ed ove l'Amministrazione comunale ne ravvisi la opportunità e la convenienza, può essere stipulata apposita convenzione, annuale o pluriennale con un massimo di anni 4, che comprenda l'obbligo del concessionario di provvedere a proprie cura e spese alla custodia, alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'impianto. Tale convenzione può essere estesa anche ai servizi tecnico ausiliari.
9. In tale ipotesi l'importo annuale della tariffa da versare al Comune viene rideterminata tenendo conto dei costi a carico del concessionario.
10. Il concessionario prevalente dovrà garantire il normale svolgimento nell'impianto delle altre società sportive ed attività autorizzate dall'Amministrazione comunale.
11. Compatibilmente con la utilizzazione degli impianti per le attività agonistiche e gli allenamenti delle società, associazioni, gruppi ed enti di promozione sportiva o aderenti a federazioni nazionali riconosciute dal CONI, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'uso delle strutture per manifestazioni ed attività di vario genere, comprese quelle sportive non professionali o scolastiche, purché di interesse sociale e purché non arrechino danno alla struttura ed alle sue attrezzature.
12. L'uso delle strutture per attività diverse da quelle agonistiche deve essere autorizzato di volta in volta dal Sindaco. Il relativo provvedimento stabilirà il corrispettivo da richiedere, che sarà adeguato al presunto incasso che realizzeranno gli organizzatori e che, comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa per le manifestazioni sportive agonistiche.
13. In casi eccezionali, per manifestazioni di grande rilevanza sociale con una forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla Città e per quelle patrocinate dal Comune, il provvedimento sindacale autorizzativo può esonerare gli organizzatori dal pagamento della tariffa. Qualora non sia previsto il pagamento del biglietto d'ingresso

14. Per le attività e manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive, gli organizzatori devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, a loro cura e spese. Tali operazioni devono essere effettuate sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
15. Gli utenti sono tenuti a munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge ed a garantire a loro cura e spese, la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività, soprattutto quando è prevista affluenza di pubblico.
16. L'uso degli impianti per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione comunale ha priorità su ogni altra utilizzazione. A tal fine l'Amministrazione può, in casi eccezionali e con atto motivato, revocare concessioni già assentite, avvisando con congruo anticipo e rimborsando quota parte dei corrispettivi eventualmente già incassati, in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

## TITOLO III°

### IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE

#### Art. 4

Modalità per l'uso degli impianti sportivi destinati ad attività ricreative, ludiche e sportive non agonistiche

1. L'accesso dell'utente negli impianti sportivi comunali non riservati alle attività agonistiche è consentito dietro pagamento della tariffa oraria stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. Ciascun utente dovrà esibire il biglietto d'ingresso al personale incaricato dal Comune e nei casi in cui l'impianto é affidato alla gestione di terzi, a quello incaricato dal Concessionario. All'utente sprovvisto di biglietto è applicata una sanzione pecuniaria pari a cinque volte l'importo della tariffa oraria.
3. Durante l'uso degli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio. Devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
4. Non è consentito abbandonare nei locali indumenti e oggetti personali né altro tipo di materiale.  
Al termine degli allenamenti o degli incontri sportivi, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi e puliti gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
5. In ciascun impianto potrà essere istituito un servizio gratuito per il deposito di valori o di oggetti personali non ingombranti. Il personale addetto all'impianto non risponde di eventuali ammanchi o furti di cose non depositate.
6. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, verificatisi negli impianti utilizzati.
7. Il Comune di riserva la facoltà di concedere in uso gratuito alcuni degli impianti sportivi in favore di associazioni di volontariato che perseguono finalità di recupero, di reinserimento e di aggregazione di giovani, per giorni e fasce orarie determinate nel relativo provvedimento sindacale.
8. Per le manifestazione sportive organizzate dalle scuole, non sarà richiesta alcuna tariffa, qualora non sia previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

## Art. 5

Commissione per l'assegnazione dei turni per le attività agonistiche e per la programmazione delle attività comunali nel settore dello sport e del tempo libero.

1. Per ottimizzare il funzionamento degli impianti sportivi, è istituita una Commissione nominata con provvedimento del Sindaco, entro 45 giorni dal suo insediamento.  
La Commissione è così composta.
  - a) Assessore delegato allo Sport - Presidente;
  - b) Dirigente del settore comunale competente;
  - c) Il Presidente provinciale del CONI o suo delegato;
  - d) un rappresentante del C.S.A. di Agrigento (ex Provveditorato agli Studi) competente nel settore Sport;
  - e) un rappresentante di associazione di volontariato.
2. La Commissione dura in carica per l'intero mandato consiliare e non ha diritto ad alcun compenso.
3. Il Presidente della commissione può invitare alle riunioni, ove ne ravvisi la necessità, funzionari dell'Amministrazione comunale per chiarimenti connessi all'oggetto della discussione, nonché esperti della materia, anche esterni all'Amministrazione ed il Presidente della Commissione consiliare Sport.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato dell'Ufficio sport incaricato dal dirigente del settore.
5. Compete alla Commissione, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia:
  - a) individuare le fasce orarie di utilizzo degli impianti destinati allo sport agonistico, per ciascuna disciplina sportiva;
  - b) esprimere pareri ed indicazioni al fine di migliorare il funzionamento e la utilizzazione degli impianti sportivi;
  - c) controllare il funzionamento degli impianti sportivi comunali.
6. È di competenza della consulta comunale dello sport quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 8/78.

## TITOLO IV

### AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA GESTIONE

## Art. 6

### Affidamento a terzi della gestione degli impianti

1. L'Amministrazione nel rispetto delle norme legislative, di quelle contenute nello Statuto del Comune, e nei regolamenti specifici, affida a terzi la gestione di impianti sportivi comunali, quando ne ricorrano l'opportunità e la convenienza, avviene a mezzo di gare ad evidenza pubblica, previa comparazione dei costi/ benefici. In via preferenziale la gestione è affidata a società ed associazioni sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso.
2. La durata della concessione non può superare anni quattro.
3. Il concessionario dovrà impegnarsi contrattualmente a rispettare l'uso pubblico dell'impianto, secondo le finalità previste dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento e ad applicare le tariffe stabilite di anno in anno dall'Amministrazione comunale.
4. I relativi capitolati d'oneri dovranno prevedere i giorni e le fasce orarie durante i quali l'impianto dovrà essere messo gratuitamente a disposizione delle scuole dell'obbligo durante le ore curricolari in relazione a specifiche carenze di spazi interni nei rispettivi istituti e delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività sportive con carattere ricreativo e per le attività sportive ricreative e riabilitative a favore dei portatori di handicap.
5. Al concessionario che si è aggiudicato la gara di affidamento dell'impianto non è consentito alcun subaffitto.

## Art. 7

### Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni facenti parte degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.
2. Le condizioni per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, sono stabilite con

provvedimento del dirigente del Settore Sport, subordinatamente alla corresponsione al Comune delle tariffe municipali vigenti per le stesse categorie di pubblicità.

#### Art. 8

##### Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materiali ed articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento del dirigente del Settore, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge da parte dell'aspirante esercente e del pagamento anticipato di un canone annuale pari alla tariffa più elevata per l'occupazione permanente di suolo pubblico per m<sup>2</sup>.
2. L'autorizzazione non può superare la durata di un anno, ma è rinnovabile.

#### TITOLO V°

##### NORME DI UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI VILLASETA

#### Art. 9

##### Apertura e chiusura dell'impianto natatorio di Villaseta, tariffe e norme di comportamento

1. Salvo decisioni diverse del Sindaco, di regola, la piscina comunale coperta di Villaseta é aperta al pubblico dal mese di settembre a quello di luglio. I giorni di apertura, quello di chiusura e l'orario giornaliero della piscina coperta saranno determinati con provvedimento del Sindaco.  
Con stesso provvedimento potranno essere individuate le fasce orarie da riservare a particolari categorie di utenti.

2. Le tariffe d'ingresso, che comprendono anche l'uso delle docce, dei servizi igienici e di ogni altro servizio generale della piscina, sono quelle in vigore, come definite annualmente dal Comune contestualmente all'approvazione delle tariffe per i servizi pubblici.
3. Per accedere alla piscina comunale, il pubblico deve munirsi del biglietto d'ingresso o di abbonamento periodico che devono essere esibiti al personale di servizio alla porta, che ne controlla la validità. L'utente ha l'obbligo di conservare il biglietto oblitterato, o comunque annullato, per tutta la durata di permanenza nell'impianto natatorio e di esibirlo a richiesta del personale incaricato.
4. E' vietato l'accesso alle persone affette da malattie infettive - contagiose ed a quelle che presentano lesioni evidenti della pelle.

Per quanto l'ottemperanza della seguente norma sia affidata al senso di civica responsabilità dei frequentatori, la Direzione della piscina allontana immediatamente coloro sui quali rileva "de visu" le suddette lesioni.

Nel caso in cui gli interessati insistessero per frequentare la piscina, la Direzione ha l'obbligo di richiedere la presentazione di idoneo certificato medico.

5. E' severamente vietato accedere alla piscina senza essere preventivamente passati sotto le docce.
6. E' proibito giocare a palla, schiamazzare e rincorrersi in modo da dare disturbo al pubblico. I bagnanti possono segnalare eventuali intemperanze al personale di servizio, il quale ha mandato di intervenire contro i disturbatori.
7. I minori di anni 12 potranno accedere alle piscine se accompagnati da persona maggiorenne che ne assume la responsabilità. Nel caso di scolaresche é necessaria la continua presenza di un istruttore o professore di nuoto.
8. Nelle vasche e nei locali di servizio è proibito abbandonare indumenti od oggetti di qualsiasi specie. I rifiuti vanno gettati negli appositi cestini di raccolta.
9. E' vietato introdurre nella piscina coperta animali di qualsiasi specie.

10. I bagnanti non devono pagare, oltre al prezzo del biglietto d'ingresso, nessun altro supplemento per prestazioni fatte dal personale di servizio, al quale è proibito chiedere mance.
11. I costumi devono essere di tipo aderente ed adeguati alla decenza e all'igiene. L'utente deve usare idonea cuffia per le immersioni.
12. E' vietato spogliarsi o vestirsi fuori dalle apposite cabine.  
Le cabine, durante la loro occupazione, debbono essere tenute chiuse. E' vietato soffermarsi nei corridoi ed in particolare davanti alle porte delle cabine.
13. L'ordine del complesso natatorio é soprattutto affidato alla buona educazione dei frequentatori. I provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura saranno fatti allontanare. I danni arrecati alle attrezzature degli impianti per negligenza ed inosservanza delle presenti disposizioni, sono indennizzati dai responsabili.

#### Art. 10

##### Modalità di accesso nell'area della piscina

1. Nei locali docce e nell'area delle piscine è consentito transitare solo a piedi nudi; sono però ammessi zoccoli in legno o in plastica facilmente lavabili.
2. E' consentito entrare nelle vasche delle piscine solo attraverso le apposite vasche lavapiedi.
3. La struttura é dotata di un'infermeria con tutto l'occorrente per gli interventi di pronto soccorso, che verranno effettuati a titolo gratuito.
4. Ogni frequentatore della piscina deve essere consapevole dei rischi inerenti all'esercizio dello sport praticato all'interno della struttura e, nella deprecabile evenienza di incidenti, solleva da ogni responsabilità per danni fisici e morali subiti, l'Amministrazione Comunale, la Ditta conduttrice degli impianti, i dirigenti e gli istruttori.
5. E' vietato agli utenti usare in vasca saponi, detergenti, profumi, creme e sostanze medicamentose.

6. E' vietato l'uso di pinne, maschere, respiratori, occhiali diversi da quelli idonei alla balneazione, ecc. a meno che non siano autorizzati dalla Direzione.

#### Art. 11

##### Suggerimenti e reclami dell'utenza

1. Ogni bagnante può annotare nell'apposito registro, disponibile nei locali dello stabilimento, o trasmettere direttamente al Dirigente del Settore Sport, gli eventuali reclami inerenti i servizi od i suggerimenti tesi a migliorarli.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce contravvenzione. I contravventori saranno subito allontanati dalla piscina ed assoggettati alle penalità previste dai vigenti regolamenti municipali.

#### Art. 12

##### Sospensione dell'attività per cause di forza maggiore

1. Per causa di forza maggiore, quali guasti agli impianti, mancanza di energia elettrica od altro, il direttore della piscina può, senza preavviso alcuno, far sgombrare totalmente o parzialmente i locali aperti al pubblico, senza che ciò comporti per i frequentatori rimborso alcuno delle spese sostenute all'atto dell'ingresso.

#### Art. 13

##### Smarrimenti di oggetti e denaro

1. L'Amministrazione Comunale o l'eventuale concessionario non rispondono degli eventuali ammanchi o smarrimenti di oggetti o di denaro che non siano stati depositati presso la biglietteria.

TITOLO VI°  
NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14  
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Relativamente all'importo delle tariffe si rinvia agli atti specifici adottati di anno in anno dall'Amministrazione comunale.

Art. 15  
Entrate in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 16  
Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento, alla data della sua entrata in vigore, compresa la disciplina delle tariffe, sono applicabili a tutti gli impianti sportivi comunali comunque gestiti.
2. I contratti in itinere possono essere dichiarati decaduti dall'Amministrazione ove in contrasto con le norme del presente regolamento.